

avv. **ANDREA CONTE**

NOTAIO

Via Torino n. 89 - 20010 - Bareggio (MI)

Tel. 02.90.14.071 - Fax 02.73.96.50.00

email: notaioconte@gmail.com


N. 485 Rep.

N. 278 Racc.

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di luglio

8.7.2019



Allegato "A" al n. 485/278 rep. notaio Conte

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"IO SONO"

DENOMINAZIONE

Articolo 1

È costituita un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale in forma di associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile denominata «IO SONO» (di seguito, l'«**Associazione**»).

SCOPO

Articolo 2

L'associazione IO SONO è un'associazione di promozione sociale, autonoma e pluralista, una rete di persone, associazioni e fondazioni che promuove i principi della cultura umanista rivisitati alla luce dei grandi cambiamenti che l'innovazione tecnologica sta determinando.

L'Associazione esercita attività di interesse sociale aventi ad oggetto:

- l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, anche ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, nei limiti ed alle condizioni di legge;
- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i..

L'Associazione esprime in pieno la propria autonoma soggettività interlo-

quando direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.

L'Associazione non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione, anche indiretta, di proventi, di utili o di avanzi di gestione ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i. .

Sono ambiti prioritari di attività dell'Associazione, all'interno dello scopo primario enunciato:

- a) la creazione di eventi;
- b) l'organizzazione di seminari formativi;
- c) la partecipazione dei suoi rappresentanti a incontri pubblici in aziende, scuole o istituzioni;
- d) la consulenza personale, aziendale e strategica;
- e) la costituzione di movimenti culturali collegati che valorizzino presso la popolazione italiana, europea e mondiale, il tema della diversità e delle eccellenze individuali;
- f) la promozione dei servizi offerti dall'Associazione stessa;
- g) l'attività editoriale multimediale;
- h) la creazione di *merchandising*;
- i) la creazione di supporti digitali;
- j) l'organizzazione di viaggi ed eventi ricreativi per i soci;
- k) la promozione e gestione di centri espositivi, congressuali, teatri e sale cinematografiche.

L'elenco deve comunque intendersi esemplificativo e non esaustivo.

Ed, ancora, in via strumentale ed accessoria alle attività istituzionali, potrà:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui nell'interesse dell'Associazione, a breve o a lungo termine, la locazione attiva e passiva, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di usufrutto di immobili - residenziali e non, anche a destinazione ricettiva - e beni mobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate necessarie, opportune od utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, comodataria, usufruttuaria o sui quali comunque e a qualsiasi titolo eserciti la detenzione, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;

- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi coincidenti o analoghi a quelli dell'Associazione medesima. L'Associazione, potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

- promuovere, progettare, gestire mostre od altri eventi tipici promossi o organizzati dall'Associazione, procedere alle pubblicazioni dei relativi atti o documenti, e a tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione e gli altri operatori degli stessi settori e gli enti pubblici

di riferimento;

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, della multimedialità, e degli audiovisivi in genere;

- assumere la veste di socio in società di capitali costituite o da costituire, di promotore nella costituzione di società per pubblica sottoscrizione, di socio fondatore in fondazioni, purché l'attività svolta da questi sia coincidente, analoga o funzionale allo scopo dell'Associazione;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

SEDE

Articolo 3

L'Associazione ha sede in Comune di Milano.

Possono essere costituiti uffici o sedi secondarie in attuazione delle finalità dell'Associazione.

Il trasferimento della sede sociale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

DURATA

Articolo 4

L'Associazione ha durata illimitata.

SOCI E CATEGORIE DI SOCI

Articolo 5

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti che condividono le finalità dell'Associazione, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito Regolamento. I soci diversi dalle persone fisiche partecipano alla vita dell'Associazione attraverso il proprio Presidente o un loro rappresentante *ad hoc* nominato.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 11.

L'ammissione all'Associazione è deliberata, secondo le modalità di cui al successivo articolo 10, su domanda scritta del richiedente.

In base alle disposizioni di cui alla legge 196/2003 ed al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché delle vigenti norme in materia, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, e trattati secondo le modalità di legge.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

La quota associativa non è trasmissibile. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dal Consiglio di Amministrazione entro il termine di approvazione del bilancio.

L'Associazione è costituita da:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari;
- c) soci sostenitori.

Sono soci fondatori le persone, fisiche o giuridiche, che hanno partecipato all'Atto Costitutivo dell'Associazione.

Sono soci ordinari le persone fisiche o gli enti che vengono ammessi successivamente dal Consiglio di Amministrazione a partecipare attivamente alla

vita dell'Associazione a seguito di loro domanda.

Sono soci sostenitori le persone fisiche o gli enti che vengono ammessi successivamente dal Consiglio di Amministrazione a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione a seguito di loro domanda e che sostengono economicamente l'Associazione.

Non può essere socio dell'Associazione chi abbia subito una condanna penale passata in giudicato per un reato non colposo punito dalla Legge con una pena detentiva non inferiore nel minimo ad anni 3 (tre), a prescindere dalla pena concretamente inflitta e/o scontata. Tale requisito è causa ostativa alla presentazione della domanda di adesione all'Associazione, e causa di decadenza automatica se sopravvenuta all'assunzione della qualifica di Associato.

DOVERI E DIRITTI DI TUTTI SOCI

Articolo 6

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

I soci versano una quota annua non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna categoria di soci. La quota deve essere versata entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione, comunque precedente alla data fissata per l'assemblea di approvazione del bilancio.

Tutti i soci hanno uguali diritti a seconda della categoria di appartenenza e assumono le responsabilità previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti interni.

I soci hanno diritto a partecipare alle attività promosse dall'Associazione.

I soci hanno la facoltà di prestare la propria opera a favore dell'Associazione, anche in modo retribuito.

I soci sono tenuti ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi dirigenti ed a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi dirigenti. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

DOVERI E DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI ORDINARI

Articolo 7

Sono soci ordinari le persone fisiche o gli enti che vengono ammessi successivamente dal Consiglio di Amministrazione a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione a seguito di loro domanda.

I soci ordinari versano una quota annua non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

In sede di Assemblea dei soci, hanno diritto di voto solo per le decisioni riguardanti:

- a) l'approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta dall'Associazione;
- b) tutte le altre deliberazioni che le vengano sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;
- c) l'eventuale nomina dell'Organo di Controllo e/o del Revisore.

DOVERI E DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI SOSTENITORI

Articolo 8

Sono soci sostenitori le persone fisiche o gli enti che vengono ammessi successivamente dal Consiglio di Amministrazione a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione a seguito di loro domanda e che sostengono economicamente l'Associazione.

I soci sostenitori versano una quota annua non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

In sede di Assemblea dei soci, hanno diritto di voto, oltre alle materie di competenza dei soci ordinari, anche per le decisioni riguardanti:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
- b) l'approvazione dei piani programmatici predisposti dal Consiglio di Amministrazione,
- c) la nomina e la revoca di 1/3 (un terzo) dei membri costituenti il Consiglio di Amministrazione

I soci sostenitori hanno diritto ad essere informati periodicamente riguardo le attività dell'Associazione: ciò può avvenire attraverso l'invio di documentazione, informazioni o contenuti su supporti cartacei o attraverso posta elettronica o pubblicazione sul sito, sull'applicazione, sui *social media* dell'Associazione o attraverso l'affissione delle informazioni nella bacheca dell'Associazione.

DOVERI E DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI FONDATORI

Articolo 9

Sono soci fondatori le persone, fisiche o giuridiche, che hanno partecipato all'Atto Costitutivo dell'Associazione.

In sede di Assemblea dei soci, i soci fondatori hanno diritto di voto su ogni materia.

È riservata ai soci fondatori la nomina e la revoca di 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché la nomina del Presidente dell'Associazione.

AMMISSIONE DEI SOCI

Articolo 10

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno un soggetto già socio.

In tale domanda devono essere indicate le generalità complete del richiedente e deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Sulla domanda di adesione delibererà il Segretario dell'Associazione entro 90 (novanta) giorni dalla sua presentazione. Nel caso in cui il Segretario ritenesse di dover respingere la domanda di ammissione, della decisione sarà investito il Consiglio di Amministrazione, che dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni. Il Consiglio potrà vagliare in blocco le domande di ammissione mediante sedute allo scopo convocate a cadenza trimestrale. Solo l'eventuale diniego dovrà essere motivato.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta. Le modalità di presentazione e accettazione della domanda di ammissione sono specificate nel regolamento.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Articolo 11

La qualità di socio non può essere acquisita a tempo determinato e si perde

per recesso, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione sia in caso di morosità, sia in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all'Associazione e/o incompatibile con le finalità di quest'ultima.

È escluso di diritto il socio che abbia subito una condanna penale passata in giudicato per un reato non colposo punito dalla Legge con una pena detentiva non inferiore nel minimo ad anni 3 (tre), a prescindere dalla pena concretamente inflitta. In tale ipotesi, il Consiglio di Amministrazione delibera se agire nei confronti del socio per eventuali danni, anche d'immagine, subito dall'Associazione.

In tal caso al socio vengono previamente comunicate per posta elettronica le ragioni della esclusione affinché possa fornire eventuali chiarimenti o giustificazioni. La decisione avente ad oggetto l'esclusione del socio compete al Consiglio di Amministrazione che deve deliberare all'unanimità dei consiglieri.

È escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso, morte o esclusione.

ORGANI

Articolo 12

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere, se nominato
- g) l'Organo di Controllo, se nominato
- h) il Revisore dei Conti, se nominato.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 13

L'Assemblea ordinaria è costituita da tutti i soci ed è convocata almeno una volta all'anno entro la fine del mese di aprile dal presidente. Quando particolari ragioni lo impongono l'Assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea dovrà inoltre essere convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci in regola con il versamento della quota associativa.

In caso di necessità e su domanda di almeno due terzi dei soci fondatori, ivi incluso necessariamente il Presidente, può essere convocata un'assemblea generale straordinaria.

L'Assemblea è convocata ad opera del Consiglio di Amministrazione, il quale si avvale per le comunicazioni e per gli adempimenti del Segretario. Il Segretario procederà mediante comunicazione inviata per posta elettronica o altra modalità digitale o cartacea almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'ordine del giorno è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

In nessun caso possono essere portati alla discussione dell'Assemblea argomenti relativi alla esclusione del singolo associato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua mancanza dal Vice-presidente, se nominato, o dalla persona designata dal Consiglio di Amministrazione.

Il segretario dell'Assemblea è il Segretario dell'Associazione. In sua assenza o impedimento l'Assemblea eleggerà un segretario.

ASSEMBLEA ORDINARIA

Articolo 14

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione delle linee guida relative all'attività dell'Associazione per il successivo esercizio, determinate dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione;
- b) l'approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta dall'Associazione;
- c) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- d) la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- e) la nomina, quando previsto, dell'Organo di controllo;
- f) la nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- g) l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) tutte le altre deliberazioni che le vengano sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.
- i) gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Nell'Assemblea dei soci vengono discusse e trattate solo le questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea prende le sue decisioni a maggioranza dei soci presenti e rappresentati, tenuto conto che ogni socio non può rappresentare più di 2 (due) altri soci. Non sono ammesse deleghe a terzi.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, anche per delega, in prima convocazione, della metà più uno dei soci in regola con il versamento delle quote sociali; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati in regola con il versamento delle quote sociali.

Il verbale di assemblea viene redatto e sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.

L'Associazione non tiene assemblee separate o "di categoria", determinandosi volta per volta, in seno all'assemblea, i soci aventi diritto al voto a seconda dell'oggetto e della materia all'ordine del giorno.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Articolo 15

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche all'Atto Costitutivo e al presente Statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; e la conseguente devoluzione del patrimonio secondo le norme di legge pro tempore vigenti.

Fermi i quorum costitutivi previsti dal precedente articolo:

- per la modifica dello Statuto occorre altresì la presenza in assemblea di almeno un terzo dei soci fondatori e il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e in regola con il versamento delle quote sociali;

- per le delibere concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso che la maggioranza dei soci fondatori presenti esprimano il voto favorevole.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 9 (nove) membri, incluso il Presidente, nominati dall'Assemblea dei soci. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è determinato dall'assemblea che li elegge, senza necessità di modificare il presente Statuto.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

La nomina di 2/3 (due terzi) degli Amministratori avviene ad opera dei soci fondatori, mentre la nomina del restante terzo avviene ad opera dei soci sostenitori, così come previsto dagli articoli 8 e 9 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni. I membri uscenti sono rieleggibili. In caso di cessazione di un consigliere nel corso dell'esercizio è facoltà del Consiglio di Amministrazione di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla successiva assemblea.

I primi amministratori sono nominati dai soci fondatori nell'Atto Costitutivo dell'Associazione e durano in carica 3 (tre) anni.

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione provvede al governo dell'Associazione ed elegge tra i suoi membri il Segretario ed il Tesoriere.

Sono compiti del Consiglio:

- a) lo sviluppo e l'attuazione delle linee guida relative all'attività dell'Associazione approvate dall'assemblea;
- b) la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- c) le delibere sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità;
- d) la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale;
- e) l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto;
- f) l'autorizzazione di ogni acquisizione, alienazione o locazione, mutui o prestiti necessari al funzionamento dell'Associazione nonché ogni tipo di transazione.
- g) la definizione di eventuali emolumenti per specifici membri del Consiglio di Amministrazione stesso o per collaboratori dell'Associazione;
- h) l'esclusione del socio, ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto;
- j) la predisposizione di un eventuale "Regolamento Interno", nonché di tutti gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto;
- k) la decisione circa la responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) la decisione circa l'opportunità della nomina di un Organo di Controllo e/o un Revisore, nei casi non obbligatori per legge;
- m) ogni altra materia allo stesso demandata dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 2 (due) volte all'anno su convocazione del suo Presidente o in seguito a domanda di almeno metà più uno dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati al-

meno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 2 (due) giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i membri e l'Organo di Revisione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione possono essere tenute anche in video-conferenza, ovvero in audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione può, con apposito regolamento, definire ulteriori modalità di riunione tenendo conto delle tecnologie che si rendano in futuro disponibili, a condizione che sia garantita a ciascun consigliere l'espressione del voto e delle opinioni in ordine alle deliberazioni da adottare. Alle adunanze del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di Revisione.

In caso di assenza, il Consiglio nomina al proprio interno un segretario della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Ogni membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificati motivi, sarà risultato assente per 3 (tre) riunioni consecutive verrà considerato dimissionario.

Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere.

Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

PRESIDENTE

Articolo 19

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione, anche processuale, con firma libera e disgiunta, con facoltà di nominare procuratori alle liti o *ad negotia*.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Il Presidente è nominato dai soci fondatori in sede di assemblea, dura in carica 9 (nove) anni, non è revocabile, compone e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Compete al Presidente la determinazione e la direzione della politica e dell'indirizzo culturale e strategico dell'Associazione, spettando ad egli altresì il diritto di veto su ogni iniziativa del Consiglio di Amministrazione in tale ambito.

Il Presidente ha diritto di veto su ogni decisione di modifica dello Statuto approvata dall'Assemblea dei soci, pertanto, se in tale delibera il Presidente esprimerà voto contrario oppure in caso di sua assenza, la delibera non potrà essere approvata; la delibera si intenderà approvata in caso di suo voto positivo o in caso di astensione.

Il Presidente costituisce, presiede e dirige i Comitati di Progetto, ove costituiti, ai sensi e con le modalità di cui al seguente articolo 20 del presente Statuto.

COMITATI DI PROGETTO

Articolo 20

Al fine di realizzare la migliore gestione dei fondi espressamente vincolati a finalità o progetti, potranno essere costituiti "fondi speciali" gestiti da appositi Comitati specifici di progetto, con autonoma contabilità e rendicontazione, secondo la volontà e le indicazioni dei donatori e contributori, purché nel rispetto degli scopi dell'Associazione.

Il Comitato di progetto viene costituito con decisione del Presidente dell'Associazione per la gestione esecutiva di progetti specifici deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Possono esistere contemporaneamente più Comitati di Progetto. Il Presidente, all'atto della costituzione, ne determina finalità e poteri.

Il Comitato di Progetto si compone del Presidente dell'Associazione, che lo presiede, e, se ritenuto necessario, di ulteriori due membri, individuati dal Presidente tra i soci.

Le adunanze del Comitato di Progetto sono convocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi ai membri dello stesso almeno 3 (tre) giorni prima della adunanza con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario (nei casi di urgenza almeno un giorno prima).

Anche in mancanza di convocazione, il Comitato è validamente costituito in forma totalitaria con la partecipazione di tutti i componenti, se nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti in discussione.

Le adunanze del Comitato possono essere tenute anche in audio o video conferenza, nel rispetto delle regole di cui al precedente articolo 18.

Il Comitato di Progetto delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

SEGRETARIO

Articolo 21

Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e la gestione ordinaria dell'Associazione.

Esercita le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto, ivi incluso l'ammissione dei nuovi soci secondo le modalità di cui al precedente articolo 10 dello Statuto.

Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

TESORIERE

Articolo 22

Il Tesoriere, se nominato, tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, predispose i bilanci, cura i pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI

Articolo 23

L'Assemblea, nei casi obbligatori di legge, ovvero nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, elegge un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, o un Revisore dei Conti, determinandone composizione e poteri, nei limiti e nel rispetto delle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 24

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione e da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti.

L'Associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:

- a) dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- c) da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
- d) da fondi Ministeriali ed Europei per lo svolgimento di progetti finalizzati al perseguimento delle attività statutarie;
- e) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;
- f) da tutti gli altri proventi eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico e non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione ai proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

RENDICONTO

Articolo 25

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto annuale, oppure un bilancio se obbligatorio ai sensi di legge. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio o il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione.

Copia del rendiconto o del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti i soci contestualmente alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione.

Eventuali avanzi della gestione devono essere reinvestiti al fine di finanziare l'attività istituzionale degli esercizi successivi.

Si applicano le ulteriori norme in materia di bilancio e contabilità, previste dalla legge pro tempore vigente.

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

Articolo 26

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto asso-

ciativo

VOLONTARI

Articolo 27

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

ATTIVITA' RETRIBUITA

Articolo 28

Nei limiti di cui all'articolo 26 del presente Statuto, l'Associazione corrisponde a chiunque presti la propria opera per l'Associazione, salva l'ipotesi in cui venga prestata espressamente a titolo liberale, gratuito o volontario, un emolumento per l'opera effettivamente svolta, anche se membro dell'organo amministrativo. È altresì tenuta al rimborso delle spese sostenute e alle indennità dovute in ragione dell'opera svolta.

LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 29

Oltre alle scritture contabili e al bilancio, l'Associazione tiene i libri obbligatori per legge e quelli reputati opportuni dal Consiglio di Amministrazione. I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione e, se non vietato dalla legge, esclusivamente con modalità informatiche.

SCIoglimento

Articolo 30

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo dell'ente, che dovrà essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, secondo quanto disposto dalla legge.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto secondo le norme di legge pro tempore vigenti, preferibilmente ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.